

COMUNICATO STAMPA

**Onlus, nuovi chiarimenti dalle Entrate
Ammessa la partecipazione maggioritaria alle Onlus
di società commerciali ed enti pubblici**

Via libera alla partecipazione di società ed enti pubblici alle Onlus, che a loro volta possono avere partecipazioni in un'impresa sociale. Incassa un sì anche il riconoscimento come Onlus dei trust opachi. Previsto, inoltre, l'esonero dall'imposta di registro degli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato anche prima dell'iscrizione negli appositi registri. Sono questi, in sintesi, i chiarimenti contenuti nella circolare n. 38/E diffusa oggi con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce indirizzi interpretativi su alcuni aspetti rilevanti legati alla qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

“Enti “esclusi” partecipano nelle Onlus - Gli “enti esclusi” dalla qualifica di Onlus (enti pubblici, società commerciali, ecc.) possono costituire (o partecipare a) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di Onlus, indipendentemente dal fatto che gli “enti esclusi” esercitino un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo della Onlus stessa. Questo principio non si applica alle Organizzazioni Non Governative per le quali la legge speciale prevede espressamente il divieto di partecipazione ad esse da parte di enti pubblici e società commerciali.

Come il trust si iscrive nell'Anagrafe delle Onlus - I trust opachi, cioè senza beneficiari di reddito individuati possono assumere la qualifica di Onlus perché il reddito prodotto è tassato direttamente in capo al trust stesso come avviene con il regime di favore proprio delle Onlus. E' invece precluso il riconoscimento della qualifica di Onlus al trust c.d. “trasparente”, ovvero al trust con beneficiari di reddito individuati in quanto a godere del regime fiscale agevolato previsto per le Onlus sarebbero i beneficiari di reddito e non la Onlus.

La Onlus può partecipare in un'impresa sociale - Il carattere non lucrativo dell'impresa sociale e l'obbligo di svolgere la sua attività in particolari settori di rilevanza sociale fanno sì che la Onlus possa avere partecipazioni in una impresa sociale. Infatti, la partecipazione non altera la natura solidaristica della Onlus.

Registrazione delle organizzazioni di volontariato senza imposta - Le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro sugli atti costitutivi anche prima dell'iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle regioni o dalle province autonome a patto che, in seguito, comunichino tempestivamente l'avvenuta iscrizione nei predetti registri all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione “Normativa e prassi”. Su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 1° agosto 2011

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)